

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

ALBERTO MASSIMO VIGORELLI - Presidente
GABRIELLA ANNA MARIA SCHIAFFINO - Consigliere
GIOBELLINA ANTONELLA - Giudice Aus.Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello da

COMPAGNIA ASSICURATIVA

APPELLANTE

CONTRO

TIZIA

APPELLATA

CAIO

APPELLATO

SEMPRONIO

APPELLATO CONTUMACE

avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza emessa il 6.12.2017 dal Tribunale di Busto Arsizio n. 1879/2017 e pubblicata il 6.12.2017 nel giudizio RG OMISSIS, non notificata.

All'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3 dicembre 2019 i difensori delle parti così precisavano le conclusioni.

-FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI COMPAGNIA ASSICURATIVA

"Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione, domanda, in riforma della sentenza resa nel giudizio n. OMISSIS di RG, dal Tribunale di Busto Arsizio n. 1879/2017, pubblicata il 13.12. 2017, in accoglimento del presente gravame e per i motivi in esso illustrati:

1. accertare e dichiarare che non sussiste responsabilità contrattuale dell'odierna appellante in ordine al contratto intercorso tra la TIZIA e SEMPRONIO;

2. accertare e dichiarare che non sussiste responsabilità extracontrattuale dell'odierna appellante in ordine al contratto intercorso tra TIZIA e SEMPRONIO;

3. conseguentemente assolvere la concludente dalle domande formulate da TIZIA nei confronti della stessa, ordinando a TIZIA la restituzione a COMPAGNIA ASSICURATIVA dell'importo di € 25.900,00 in linea capitale, dell'importo di € 1.500,00 oltre spese generali 15% CPA e IVA per spese legali, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;

4. in subordine, ove mai l'Ecc.ma Corte d'Appello accertasse la sussistenza di un illecito nei fatti di causa e un pregiudizio patrimoniale conseguentemente subito dalla signora TIZIA, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor CAIO nella causazione del danno

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

ingiusto e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di ogni somma riconosciuta come dovuta, a qualsiasi titolo, in favore di parte attrice mandando assolta COMPAGNIA ASSICURATIVA dalle domande contro di essa formulate;

5.in ulteriore subordine, ove mai l'Ecc.ma Corte d'Appello accertasse la sussistenza di un illecito nei fatti di causa e un pregiudizio patrimoniale conseguentemente subito dalla signora TIZIA, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del sig. CAIO e del signor SEMPRONIO nella causazione del danno ingiusto e:

in primo luogo, assolvere la concludente dalle domande di condanna contro la stessa formulate dalla sig.ra TIZIA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1227 comma 1 c.c., accertando e dichiarando che il danno non si sarebbe prodotto se l'attrice avesse usato una ordinaria diligenza;

in via gradata, accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attrice nella determinazione del danno ex art 1227 co.1 c.c., diminuendo il risarcimento in base al grado di colpa ascrivibile alla stessa e all'entità delle conseguenze derivatene;

6.nell'eventualità di una statuizione di condanna a carico di COMPAGNIA ASSICURATIVA nei confronti dell'attrice, accertare e dichiarare i signori CAIO e SEMPRONIO, in via solidale o per quote, a manlevare e tenere indenne COMPAGNIA ASSICURATIVA dalle obbligazioni di pagamento;

7.ove riproposte, respingere le prove per interrogatorio e testi dedotte in primo grado dalla signora TIZIA, per gli stessi motivi dedotti nella terza memoria ex art 183 cpc di COMPAGNIA ASSICURATIVA, il cui contenuto si richiama espressamente quale parte integrante del presente atto come qui trascritto;

8.con vittoria di competenze legali, oltre spese generali ed accessori di legge anche per il presente grado di giudizio".

-FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI TIZIA.

"Voglia l'Illustrissima Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, previa ogni occorrenda statuizione, così giudicare:

in via principale: rigettare l'appello avversario nonchè ogni domanda ed eccezione proposta nei confronti della signora TIZIA in quanto inammissibili, improponibili e, comunque, infondati in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;

in via subordinata: per la denegata e non creduta ipotesi in cui, in accoglimento sul punto dell'appello principale, dovesse essere accertata una qualche responsabilità nei confronti del terzo chiamato da COMPAGNIA ASSICURATIVA CAIO, estendere anche nei confronti di questi la domanda risarcitoria già formulata nei confronti di SEMPRONIO e di COMPAGNIA ASSICURATIVA, condannandolo, in solido con questi ultimi e ferma l'integrale responsabilità di COMPAGNIA ASSICURATIVA ex art 2049 c.c, al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla signora TIZIA e quantificati complessivamente in € 25.900,00, ovvero nella diversa, maggiore o minore, somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione:

in via istruttoria: si insiste nell'accoglimento di tutte le eccezioni, istanze ed opposizioni istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente richiamate e che, per immediato raffronto della Corte adita, vengono di seguito riprodotte:

a)ammettersi l'interrogatorio formale del convenuto SEMPRONIO sui seguenti capitoli:

1)Vero che in data 10.2.2014 ricevevo TIZIA presso l'Agenzia omissis;

2)Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 veniva da me sottoscritto e rilasciato il documento che si rammostra sub doc.4 fascicolo di parte attrice;

3)Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 ricevevo dalla predetta signora TIZIA l'importo di € 25.900,00 mediante assegno bancario;

4)Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 utilizzavo la qualifica di agente OMISSIS;

5)Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 prospettavo alla signora TIZIA l'esistenza di un fondo OMISSIS in cui sarebbe confluìto il denaro versato;

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

- 6) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 prospettavo alla signora TIZIA che avrebbe successivamente ricevuto la documentazione completa concernente il contratto sottoscritto;
- 7) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 indicavo alla signora TIZIA come compilare l'assegno e a chi intestarlo;
- 8) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 insistevo perchè la signora TIZIA sottoscrivesse il contratto;
- 9) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 applicavo uno sconto di € 100,00 sull'importo indicato nel medesimo contratto;
- 10) Vero che, in ragione di quanto riportato nel precedente capitolo, l'assegno bancario che mi si rammostra sub doc.5 fascicolo di parte attrice, riportava l'importo di € 25.900,00;
- 11) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1, prospettavo altresì alla signora TIZIA il contratto proposto come adeguato in relazione alla specifica situazione;
- 12) Vero che, in particolare, mi era noto che la signora TIZIA fosse vedova e che il figlio avesse subito nel 2012 un incidente stradale;
- 13) Vero che sottolineavo la maggior adeguatezza del contratto proposto rispetto ad altri, in quanto avrebbe consentito alla signora TIZIA di smobilizzare a breve il denaro, qualora ne avesse avuto bisogno per suo figlio;
- 14) Vero che nella data e circostanza di cui al precedente capitolo 1 raccontavo alla signora TIZIA delle mie condizioni di salute;
- 15) Vero che sottolineavo la comunanza di situazioni dolorose tra me e la signora TIZIA;
- 16) Vero che la data dell'11.2.2014 sull'assegno bancario, che mi si rammostra sub doc.5 fascicolo di parte attrice, è stata apposta con timbro per l'incasso;
- 17) Vero che incassavo il predetto assegno in data 11.2.2014 presso la filiale di OMISSIS;
- 18) Vero che il OMISSIS dal 2011 aveva l'incarico di subagente presso l'agenzia OMISSIS.
- b) ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli e con i seguenti testi:
- 19) Vero che la signora TIZIA ha la licenza elementare;
- 20) Vero che la signora TIZIA prima della pensione svolgeva le mansioni di casalinga;
- 21) Vero che fino alla sua morte, avvenuta nel 2007, era il marito della signora TIZIA ad occuparsi delle questioni economiche;
- 22) Vero che fino alla sua morte, avvenuta nel 2007, era il marito della signora TIZIA a negoziare le polizze assicurative anche per conto della medesima;
- 23) Vero che in data 10.2.2014 la signora TIZIA si recava presso l'Agenzia OMISSIS;
- 24) Vero che la sottoscrizione del documento che mi si rammostra sub.doc.4 fascicolo di parte attrice aveva luogo presso la predetta OMISSIS;
- 25) Vero che l'assegno che mi si rammostra sub doc.5 veniva consegnato ad SEMPRONIO presso la predetta OMISSIS;
- 26) Vero che la signora TIZIA mi riferiva di aver stipulato una polizza di investimento con OMISSIS;
- Si indicano a testi sui precedenti capitoli 19-26 OMISSIS.
- 27) Vero che ricevevo dal SEMPRONIO presso l'Agenzia OMISSIS le dichiarazioni che mi si rammostrano sub. doc.25 e 26 fascicolo di parte attrice;
- 28) Vero che il SEMPRONIO nelle circostanze di cui al precedente capitolo mi prospettava l'esistenza di un fondo OMISSIS in cui sarebbe confluito il denaro da me versato; si indica a testi sui precedenti capitoli 27-28 il signor OMISSIS;
- 29) Vero che ricevevo dal SEMPRONIO presso l'Agenzia OMISSIS la dichiarazione che mi si rammostra sub. doc.27 fascicolo di parte attrice;
- 30) Vero che il SEMPRONIO nelle circostanze di cui al precedente capitolo mi prospettava l'esistenza di un fondo OMISSIS in cui sarebbe confluito il denaro da me versato;
- Si indica a teste sui precedenti capitoli 29-30 il signor OMISSIS;
- 31) Vero che ricevevo dal SEMPRONIO presso l'Agenzia OMISSIS la dichiarazione che mi si rammostra sub. doc.28 fascicolo di parte attrice;

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

32) Vero che il SEMPRONIO nelle circostanze di cui al precedente capitolo mi prospettava l'esistenza di un fondo OMISSIS in cui sarebbe confluito il denaro da me versato; si indica a teste sui precedenti capitoli 31-32 il signor OMISSIS;

33) Vero che era noto a OMISSIS e nel circondario che presso l'Agenzia OMISSIS venissero stipulate polizze di investimento;

34) Vero che il SEMPRONIO nelle circostanze di cui ai precedenti capitoli 27-32 utilizzava la propria qualifica di agente generale OMISSIS; si indicano a testi sui precedenti capitoli 33-34 i signori OMISSIS;

35) Vero che la Compagnia Assicurativa aveva controllo sul subagente CAIO, come da me dichiarato in data 18.2.2015 e riportato nel verbale che mi si rammostra sub doc.24 fascicolo di parte attrice;

si indicano a testi sul precedente capitolo 35 i signori OMISSIS.

C) All'occorrenza, in via subordinata istruttoria, per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse di dover senz'altro accogliere le domande attoree, ordinare a COMPAGNIA ASSICURATIVA l'esibizione della fideiussione e delle garanzie da essa richieste all'agente SEMPRONIO nonchè prova dell'escussione delle medesime.

Con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.

Espressamente rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Si produce copia sentenza della Corte d'Appello Milano sez.I n.5484/2018 pubblicata il 6.12.2018.

-FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CAIO.

"In via preliminare dichiarare:

1. inammissibile l'appello per come proposto per violazione dell'art 342 cpc e per tutti i motivi di cui alla comparsa; conseguentemente confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte, risultando evidenti sia i profili di legittimità che quelli di congruità della stessa, tali da far ritenere rigettato il proposto gravame;

2. dichiarare inammissibile l'appello per assenza di ragionevole probabilità di essere accolto ex art 348 bis cpc;

3. rigettare nel merito tutti i motivi di gravame perchè infondati giusto quanto in comparsa esposto con conferma della sentenza di primo grado.

Nel merito

A) In accoglimento dei motivi tutti di cui alla comparsa confermare nella parte riguardante il CAIO la sentenza n.1879/2017 del 6.12.2017, in ogni sua parte per i motivi addotti in comparsa e per tutto quanto già spiegato in primo grado, con ogni conseguenziale statuizione di legge in merito alle domande formulate che qui si hanno per riproposte, disattendendo completamente quanto dedotto dall'appellante.

B) Conseguentemente, rigettare le domande tutte svolte da parte appellante nei confronti dell'odierno appellato, poichè del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra addotti.

C) In via subordinata voglia l'Ecc.ma Corte territoriale, confermare in toto la sentenza n 1879/2017 del 6.12.2017, prendere ed emettere ogni altro conseguenziale provvedimento di legge.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre Iva e Cpa e spese generali come per legge di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che la anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Ai fini della produzione documentale si richiama tutta la documentazione già prodotta con la comparsa di costituzione".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in grado d'appello ritualmente notificato l'odierna appellante COMPAGNIA ASSICURATIVA, ha evocato in giudizio gli odierni appellati TIZIA, CAIO e SEMPRONIO, proponendo impugnativa avverso la sentenza emessa il 6.12.2017 dal

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

Tribunale di Busto Arsizio n. 1879/2017 e pubblicata il 13.12. 2017 nel giudizio RG OMISSIS, con la quale il primo giudice ha:

condannato la società COMPAGNIA ASSICURATIVA e SEMPRONIO, in solido tra loro, a restituire a TIZIA la somma di € 29.500,00, oltre gli interessi legali dal 11.2.2014 al soddisfo; condannato SEMPRONIO a pagare alla COMPAGNIA ASSICURATIVA quanto questa avrà a pagare a seguito di quanto previsto nel capo che precede, oltre gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento;

rigettato la domanda svolta contro CAIO;

condannato la COMPAGNIA ASSICURATIVA e SEMPRONIO a rimborsare in via solidale fra loro a TIZIA le spese e competenze del giudizio liquidate in € 2500,00 oltre al 15% spese generali, Iva e Cap, con condanna in capo a SEMPRONIO di rimborsare a COMPAGNIA ASSICURATIVA quanto questa avrà pagato, oltre gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento;

condannato SEMPRONIO a rimborsare alla società COMPAGNIA ASSICURATIVA le spese e competenze del giudizio liquidate in € 2.500,00, oltre 15% spese generali, Iva e Cpa;

condannato COMPAGNIA ASSICURATIVA e TIZIA a rimborsare in via solidale fra di loro a CAIO le spese e competenze del giudizio liquidate in € 2.000,00, oltre al 15% spese generali, Iva e Cpa.

La vicenda giudiziaria de qua è stata azionata dalla sig.ra TIZIA, la quale ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Busto Arsizio la COMPAGNIA ASSICURATIVA, nonché SEMPRONIO, chiedendone la condanna alla restituzione della somma di € 25.900,00 previo accertamento della responsabilità della prima ex art 2049 c.c. per il fatto illecito dell'agente generale OMISSIS SEMPRONIO e di questi ex art 2049 o in subordine ex art 2043 c.c. per fatto illecito.

Parte attrice allegava:

- di aver sottoscritto in data 10.2.2014 presso l'Agenzia COMPAGNIA ASSICURATIVA il contratto (doc.4) redatto e firmato dal sig. SEMPRONIO, avente ad oggetto l'investimento della somma di € 25.900,00 da destinare a "fondo cassa dell'Agenzia ", con garanzia di un rendimento netto annuale del 6% e con scadenza al 10.2.2016;

che la sig.ra TIZIA, data la situazione che si era venuta a creare nella Agenzia OMISSIS chiedeva la restituzione anticipata del denaro (doc.6), senza averlo ottenuto in quanto COMPAGNIA con comunicazione 28.1.2015 (doc.11) prendeva le distanze dall'operato del SEMPRONIO per non essere il contratto riconducibile a prodotti assicurativi emessi dalla stessa e perchè il pagamento della somma in questione non era pervenuto alla Compagnia.

Si costituiva in giudizio la COMPAGNIA ASSICURATIVA per contestare la fondatezza della domanda svolta dall'attrice, negando qualsiasi addebito escludendo la riconducibilità a sè del contratto di investimento concluso dalla medesima con l'agente generale SEMPRONIO, non avendovi partecipato nè agevolato le presunte condotte degli agenti SEMPRONIO e CAIO, quest'ultimo ritenuto il principale responsabile dei fatti e tanto meno ricevuto sui suoi conti correnti il bonifico della somma e in via subordinata per richiedere accertarsi ex art 1227 co.2 c.c. l'imputabilità alla sig.ra TIZIA del danno dalla stessa subito in toto o quantomeno in parte, tenuto conto della gravità della sua colpa.

Sia parte attrice che COMPAGNIA ASSICURATIVA chiedevano e venivano autorizzati alla chiamata in giudizio del terzo sub agente CAIO, il quale si costituiva difendendosi nel merito allegando di aver semplicemente nella vicenda de qua presentato la sua cliente a SEMPRONIO il quale gli aveva comunicato che vi era in atto una campagna per la sottoscrizione di polizze particolarmente vantaggiose, senza poi partecipare alla sottoscrizione del contratto.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

CAIO ha eccepito l'illegittimità della sua chiamata in causa da parte della COMPAGNIA ASSICURATIVA perchè è in violazione dell'art 106 cpc, per carenza di comunanza di causa o diritto alla garanzia, nonchè della Circolare IVASS n. 553/D del 2004 che prevede la responsabilità diretta ed in proprio dell'Agente Generale per gli atti compiuti dai suoi collaborativi siano essi amministrativi o contabili o che siano applicati alla produzione o all'organizzazione e che ogni Agenzia si garantisce questo rischio con apposita polizza assicurativa

SEMPRONIO non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la domanda di parte attrice sulla base della pacificità dei fatti relativi alla conclusione del contratto in data 10.2.2014 di durata biennale fino al 10.2.2016 per costituzione fondo cassa dell'agenzia generale di OMISSIS al rendimento del 6% garantito, dell'avvenuto versamento della somma di € 25.900,00 con assegno bancario incassato dal SEMPRONIO e della sua mancata restituzione alla cliente, non essendo stata dimostrata la circostanza da parte della onerata Convenuta e secondo il principio conforme di legittimità, ex art 118 co.1 ul.parte disp.att cpc, Cass 24.9.2015 n.18860, che afferma che per il fatto illecito dell'agente che abbia venduto un prodotto fantasma impossessandosi del denaro versato dal risparmiatore, ai fini dell'accertamento delle responsabilità della Compagnia Assicurativa, basta la verifica della sussistenza del nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, senza che il danneggiato debba provare il dolo o la colpa della società assicuratrice.

In tal caso il Giudice di prime cure ha accertato che l'agente SEMPRONIO abbia raggirato la cliente approfittando della sua inesperienza e del rapporto di fiducia, rendendo affidabile la proposta contrattuale scrivendo il contratto su carta intestata COMPAGNIA di cui era agente e spendendone il nome, senza che possa ritenersi sussistere l'ipotesi del concorso di colpa dell'attrice ex art 1227 c.c.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda attorea di pagamento degli interessi del 6% convenuti nel contratto, in quanto, trattandosi di un contratto illecito annullabile, in quanto viziato da artifici e raggiri costituenti truffa, non può produrre effetti, ma solo interessi legali in quanto obbligazione di valuta.

E' stata altresì rigettata la domanda attorea di risarcimento di danni non patrimoniale ex art 2059 c.c per carenza di prova del patimento subito.

Il Tribunale ha accolto la domanda di manleva della COMPAGNIA ASSICURATIVA nei confronti del SEMPRONIO ed ha rigettato la domanda di COMPAGNIA ASSICURATIVA e di TIZIA svolta nei confronti di CAIO, ritenuto estraneo alla commissione del reato di truffa non risultando alcuna prova a suo carico di aver svolto attività alcuna durante le trattative e la conclusione del contratto o di averne ricevuto utilità.

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio è stata impugnata da COMPAGNIA ASSICURATIVA con atto d'appello notificato il 6.6.2018, sulla base dei seguenti motivi.

1)Errata valutazione del fatto; violazione dei principi di diritto in materia di onere della prova; illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea applicazione dei principi di diritto.

Parte appellata richiama tutte le sue eccezioni sullo svolgimento dei fatti e impugna il capo della sentenza ove sono enunciate le circostanze indubbe, osservando che il contratto de quo non è di fatto un contratti in quanto è stato firmato solo dal SEMPRONIO e che, pertanto, è

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

una mera dichiarazione in cui vi sarebbe stata spendita del nome della Compagnia, ma vi è contenuta una personale ricevuta del SEMPRONIO che accusa l'incasso della somma e che non vi sia stata dazione di denaro in favore della Compagnia.

L'appellante eccepisce contraddittorietà nella motivazione ove dapprima viene accertato che il contratto è stato concluso con la Compagnia, che non avrebbe dimostrato l'avvenuta restituzione della somma, affermandone poi la sua responsabilità extracontrattuale ex art 2049 c.c.

Contesta l'illogicità della sentenza ove afferma che il contratto fosse, anziché un prodotto assicurativo, la promessa di consegnare al SEMPRONIO la somma di € 25.900,00, per poi concludere che il SEMPRONIO avrebbe venduto un prodotto fantasma.

2) Illogicità e contraddittorietà della motivazione-erronea applicazione dei principi di diritto-errata valutazione delle risultanze processuali.

La sentenza de qua viene contestata per illogicità e contraddittorietà ove accerta la sussistenza di responsabilità extracontrattuale ex art 2049 c.c., in quanto non pertinente il richiamo della sentenza 18860/2015 della Cass. Civ., non potendosi ritenere provato nel caso di specie il rapporto di occasionalità necessaria, trattandosi di circostanze tutte contestate (che il SEMPRONIO abbia proposto e concluso nei locali dell'Agenzia un contratto con la sig.ra TIZIA dichiarando trattarsi di un prodotto assicurativo COMPAGNIA) e che nell'asserito contratto non si rinviene la spendita del nome della Compagnia, ma il SEMPRONIO dichiara di ricevere personalmente la somma di € 25.900,00.

3) Errata valutazione in fatto ed erronea applicazione dei principi di diritto, per non aver accertato la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art 1227 co.2 c.c. e dichiarare l'irrisarcibilità del danno prodottosi per fatto e colpa della sig.ra TIZIA o quantomeno prevalente.

4) Errata valutazione del fatto - mancata valutazione delle prove per interrogatorio ed erronea applicazione dei principi di diritto.

Parte appellante censura la sentenza per aver ritenuto indenne da responsabilità CAIO, per insussistenza a suo carico di responsabilità di illecito ex art 2043 c.c., tenuto conto che dalle allegazioni di parte attrice risulta che costui sia stato presente alla stipula dell'atto dopo averle proposto il contratto ed illustrato i suoi contenuti, in quanto come sub agente dell'agente SEMPRONIO sarebbe stato a conoscenza di tutti i prodotti assicurativi dell'Agenzia.

Si è costituita, per resistere al proposto gravame la sig.ra TIZIA, eccepandone l'inammissibilità e l'improponibilità e nel merito il rigetto, riproponendo in via subordinata l'estensione della domanda nei confronti di CAIO, qualora ne venisse accertata una responsabilità concorrente.

Si è costituito altresì CAIO eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e/o 348 bis cpc e chiedendone nel merito il rigetto.

Preliminarmente la Corte rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art 342 e 348 bis dell'appello proposta da CAIO in modo specifico e in modo generico da TIZIA, in quanto l'impugnazione si presenta strutturata rispecchiando i canoni di diritto prescritti dal nuovo testo dell'art 342 cpc in modo sufficiente a devolvere alla Corte i motivi di appello a contestazione della sentenza impugnata, senza richiedere che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, così come sancito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte. (Cassazione civile sez. III, 27/06/2018, n.16914 "L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

APPELLO: la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta l'improcedibilità

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

2012, conv., con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che la impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata"

Cassazione civile sez. II, 19/03/2019, n.7675 "Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante allegghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata").

Parimenti la Corte dichiara destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art 348 bis cpc, non ricorrendovi nel caso specifico i necessari presupposti anche dopo il compiuto esame del fascicolo.

CAIO eccepisce l'inammissibilità dell'appello anche ex art 347 cpc per non essere stata prodotta dall'appellante una copia della sentenza diversa da quella originale scaricabile dal fascicolo telematico completa della firma del giudice e di tutti i riferimenti di numero e di dati della pubblicazione e priva di attestazione di conformità, mentre la difesa di COMPAGNIA rileva di aver prodotto il duplicato informatico che non necessita di dichiarazione di conformità avendo il medesimo valore giuridico dell'originale (art 23 co.1 dlgs 7.3.2005 n.82). In sede di precisazione delle conclusioni la difesa di CAIO non ripropone l'eccezione.

La Corte accerta l'infondatezza della eccezione de qua, in quanto agli atti è stata allegata una copia integrale della sentenza e ciò basta, considerato che neppure la mancata allegazione è sufficiente per dichiarare improcedibile o inammissibile l'appello. A tal proposito si riporta la seguente pronuncia di diritto: Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, n.23713 "L'art. 347, comma 2, c.p.c. stabilisce che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ma, in caso di omissione, non commina la sanzione dell'improcedibilità come previsto, invece, dall'art. 348 c.p.c. per la mancata costituzione nei termini o per l'omessa comparizione dell'appellante alla prima udienza ed a quella successiva all'uopo fissata, sicché la mancanza in atti della sentenza impugnata non preclude al giudice la possibilità di decidere nel merito qualora, sulla base degli atti, egli disponga di elementi sufficienti"

Nel merito, l'appello proposto da COMPAGNIA ASSICURATIVA, è infondato.

I motivi di gravame svolti dall'appellante, valutati sia singolarmente che unitariamente, non si presentano idonei a smontare la tenuta della motivazione esposta in sentenza, che risulta corretta e, conseguentemente, va confermato il profilo di responsabilità di parte Convenuta, ora appellante, accertato in forza dei principi di diritto sanciti dall'art 2049 c.c.

Trattasi nella fattispecie di responsabilità indiretta di natura oggettiva della COMPAGNIA ASSICURATIVA per le conseguenze lesive determinate dall'Agente nelle svolgimento dell'incarico conferitogli, come in via consolidata è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità, a cui questa Corte si richiama ex art 118 co.1 ult. parte disp. att. c.pc ed in particolare alla pronuncia della Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30161 "Ha natura oggettiva la responsabilità indiretta della società di intermediazione mobiliare per i danni

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020

arrecati dal promotore finanziario nello svolgimento delle incombenze affidategli (in motivazione, la Suprema corte ha specificato che tale responsabilità trova fondamento nel principio cuius commoda eius et incommoda e si configura anche solo in presenza di un nesso di occasionalità necessaria tra esecuzione delle incombenze e danno, non essendo a tal fine indispensabile che tra preposto e preponente ricorra un rapporto di lavoro subordinato o di carattere stabile e continuativo)".

Rispetto a quale misura l'apporto della condotta illecita del sig. CAIO, subagente, con il quale parte appellante afferma di non aver avuto alcun contratto di mandato e/o collaborazione, abbia concorso a consumare il fatto illecito produttivo di danno, nel corso del giudizio non si è formata prova alcuna, in quanto le allegazioni di parte attrice aventi ad oggetto la partecipazione di CAIO alla trattativa e conclusione del contratto non sono state sostenute da deduzioni istruttorie, come anche reiterate in questo grado di giudizio.

La Corte condivide l'accertamento di responsabilità in capo all'Agente SEMPRONIO a cui è pervenuto il Tribunale di Milano, sulla base degli atti (doc.4 attrice) e risultanze di causa, avendo il medesimo, in qualità di Agente, concluso con parte attrice su carta intestata COMPAGNIA in data 10.2.2014 un contratto di validità biennale in forza del quale si faceva consegnare la somma di € 25.900,00 con assegno bancario a lui intestato e dal medesimo incassato, somma che avrebbe dovuto destinarsi a fondo cassa dell'agenzia di OMISSIS con rendimento annuale netto del 6% e che non è stata restituita.

Pertanto accertato il fatto illecito dell'Agente SEMPRONIO, il quale, tra l'altro, ha patteggiato per i medesimi fatti il reato di appropriazione indebita e truffa in sede penale (sentenza di patteggiamento prodotta in fase di appello (doc.29 - fascicolo TIZIA in quanto intervenuta dopo la conclusione del giudizio di primo grado), la Compagnia Assicurativa deve tenere indenne il cliente danneggiato, in quanto la responsabilità attribuita, a norma dell'articolo 2049 del codice civile, a padroni e committenti, prescinde dalla colpa di quest'ultimi ed è da considerarsi, a tutti gli effetti, responsabilità oggettiva avendo come suo presupposto la consapevole accettazione dei rischi insiti nell'effettuata, particolare scelta imprenditoriale.

I presupposti della responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. sono: il rapporto di preposizione, che non richiede necessariamente un vincolo di dipendenza, ma è configurabile anche nel caso di mera collaborazione od ausiliarità del preposto, nel quadro dell'organizzazione e delle finalità dell'impresa gestita dal preponente; l'esercizio di attività d'impresa, ed il fine di lucro. Tale responsabilità prescinde dalla colpa del preponente ed è imputabile anche a titolo oggettivo (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2010). La natura oggettiva della responsabilità consegue al fatto che l'art. 2049 c.c non prevede alcuna prova liberatoria a favore del datore di lavoro, nel caso di specie preponente, basata sull'assenza di colpa nella scelta o nella vigilanza del preposto, facoltà di prova sussistente se fossimo, invece, in presenza di una responsabilità qualificata da un punto di vista soggettivo.

Cassazione civile sez. III, 26/09/2019, n.23973 "La responsabilità indiretta della compagnia assicuratrice per il fatto illecito del sub-agente, fondata, ai sensi dell'art. 2049 c.c., sul nesso di occasionalità necessaria tra le incombenze di quest'ultimo e il danno subito dal cliente, postula che il fatto dannoso sia stato agevolato o reso possibile dall'inserimento del sub-agente nell'organizzazione dell'impresa e sussiste, pertanto, nonostante la tendenziale autonomia della posizione del sub-agente rispetto all'assicuratore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo, quale primo preponente, abbia conferito al sub-agente un autonomo e diretto potere rappresentativo oppure mantenga comunque un controllo diretto anche sul suo operato o, ancora, si avvalga di un'organizzazione imprenditoriale articolata in un reticolo di agenzie che operano di regola a mezzo di sub-agenti abilitati a vendere i suoi prodotti assicurativi, nonché nell'ipotesi in cui ricorra la prova di un'apparenza di rapporto diretto

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

*Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Vigorelli – Rel. Giobellina, n. 1788 del 13 luglio 2020
del sub-agente con la compagnia per ottenere prodotti assicurativi in nome e per conto di
essa”.*

La Corte conferma la estraneità da qualsivoglia responsabilità esclusiva o concorrente ex art 1227 c.c. della sig.ra TIZIA per la produzione dell'evento per cui è causa, in conformità alla giurisprudenza prevalente, sussistendo, nel caso di specie, un evidente incolpevole affidamento della medesima nei confronti degli Agente SEMPRONIO e sub agent CAIO, suoi agenti assicurativi di riferimento da tempo, stante la presenza di obiettivi elementi di fatto idonei a giustificare la sua opinione sulla bontà delle operazione finanziaria proposita, non potendola biasimare di aver trascurato la normale diligenza per non aver messo in atto una preliminare verifica della effettiva natura della proposta di investimento ricevuta, visto anche il consolidato rapporto di clientela con l'Agenzia di OMISSIS. In senso conforme Cass. Civ. sez.3° n. 11186/1998.

Per tutte le ragioni sopra esposte, la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1879/2017 del 6.12.2017, pubblicata in data 6.12.2017, emessa nella causa RG OMISSIS, deve essere confermata.

Stante il rigetto dell'appello le spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante COMPAGNIA ASSICURATIVA come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012, applicabile razione temporis, trattandosi di appello proposto successivamente al 31/1/2013.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta l'appello proposto da COMPAGNIA ASSICURATIVA avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1879/2017 del 6.12.2017 e pubblicata in pari data, resa nella causa RG OMISSIS;
condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA a rifondere a TIZIA le spese di lite del grado che liquida in € 5.532,00 oltre spese generali, Iva e Cpa ove dovuti;
condanna COMPAGNIA ASSICURATIVA a rifondere a CAIO le spese di lite del grado che liquida in € 5.532,00 oltre spese generali, Iva e Cpa ove dovuti, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore somma a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio di questa Corte in data 4 marzo 2020.

Il Giudice ausiliario est.
Alberto Massimo Vigorelli

Il Presidente
Antonella Giobellina

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*